

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO - 6
- EST. DOTT. CONTE - 28.06.2018 N.251
- LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)
- RETRIBUZIONE E T.F.R. - Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/06/2018
- RICOSTRUZIONE ULTIME MENSILITA' - RG n. 107/2016

ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA

DEL 28 GIUGNO 2018



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 107/2016 R.G.

promossa da

_____ - C.F. _____ - nato in _____ il
23.06.1971, residente a _____ (MO), via _____ n. _____, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova in forza di procura in calce al
ricorso del 29.01.2016;

RICORRENTE

contro

_____ .R.L. - C.F.: _____ - in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, con sede in _____ (MO), via _____ ;

CONTUMACE

Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato – pagamento retribuzione e
trattamento di fine rapporto



CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 24.05.2018:

“Adversis reiectis,

1. Accertato e dichiarato che il ricorrente, dall'11.01.2010 al 29.5.2015, ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta secondo le modalità di cui alle premesse del presente ricorso, accertarsi e dichiararsi che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente è rimasto creditore nei confronti della ditta convenuta

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma complessiva di euro 7.522,87 di cui euro 1.659,57 a titolo di retribuzione maggio 2015, come da conteggio sindacale allegato (Doc. 3) ed euro 5.863,30, al lordo dell'IRPEF, a titolo di T.F.R., come da conteggio sindacale allegato (Doc. 4), o comunque ex art. 36 Cost. - o comunque delle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia e/o di equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

2. Pertanto, condannare S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 7.522,87 di cui euro 1.659,57, a titolo di retribuzione maggio 2015, come da conteggio sindacale allegato (Doc. 3) ed euro 5.863,30, al lordo dell'IRPEF, a titolo di T.F.R., come da conteggio sindacale allegato (Doc. 4), o comunque ex art. 36 Cost. - o comunque le diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia e/o di equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

3. Dirsi tenuta parte convenuta a regolarizzare il rapporto di lavoro per cui è causa, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, come per legge ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.

4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. del 28.12.2015, _____ esponeva:
- di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di _____ S.r.l. dall'11.01.2010 al 29.05.2015, con mansioni di muratore, inquadrato nel I° livello del CCNL Imprese Edili;
 - il rapporto di lavoro cessava in data 29.05.2015 a seguito di licenziamento per riduzione del personale;
 - nel corso del rapporto rispettava il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 21;00 (con pausa dalle 12;00 alle 13;00);
 - _____ S.r.l. non versava la retribuzione di maggio 2015 né il trattamento di fine rapporto.

Ciò premesso in fatto, il ricorrente chiedeva il pagamento della complessiva somma di €. 7.522,87 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria): €. 1.659,57, quale retribuzione del mese di maggio 2015, e €. 5.863,30 a titolo di trattamento di fine rapporto.

2. Sul merito

2.1. La domanda merita accoglimento.

Dalla documentazione in atti emerge che _____ ha lavorato alle dipendenze di _____ S.r.l. dall'11.01.2010 al 29.05.2015 (cfr. prospetti paga e lettera di licenziamento del 22.05.2015).¹ Anche i testimoni hanno confermato che nel predetto periodo il ricorrente ha svolto le mansioni di muratore alle dipendente della convenuta.

¹ Cfr. doc.ti 1,2.



... - dipendente di ... dal 2011 al 2017 – ha dichiarato: “il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di ... come operaio-muratore. Non conosco la data di assunzione del ricorrente perché io sono stato assunto nel 2011. Posso confermare che Hicham ha lavorato sino all’inizio di giugno 2015; l’orario di lavoro era dalle 07.30 alle 18.00, con pausa pranzo di un’ora; nei casi di emergenza lavoravamo anche fino alle 20.00 - 21.00. [...] ... era l’aiutante del titolare, sig. ...; il ricorrente faceva di tutto muratore, spazzava per terra, aiutante carpentiere.”

Nello stesso senso le dichiarazioni dei testi ... ,

2.2. Il ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione del mese di maggio e il T.F.R. nella misura indicata nel conteggio dell’ufficio vertenze della ... (€ 7.522,87).² Il funzionario sindacale (...) ha confermato che il conteggio è stato redatto sulla base del CCNL Imprese Edili per la qualifica di operaio di I° livello: “Ho preso il CCNL dell’edilizia calcolando otto ore giornaliere su base mensile, e per ferie non godute ho calcolato due giorni di ferie relativi alla maturazione mensile. Avevo le buste dei mesi precedenti sulle quali ho elaborato i conteggi avvalendomi dell’orario giornaliero di cui ho detto. Per il TFR ho individuato il TFR dal Cud rilasciato dall’azienda nell’anno precedente incrementandolo delle mensilità di cui ho avuto le buste paga per il 2015.”

Sulla somma di € 7.522,87 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto (29.05.2015) al saldo.

² Cfr. doc.ti 3,4.



3. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente in ragione della soccombenza *ex* art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014).

Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,01 a €. 26.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) ACCERTA E DICHIARA che tra e S.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.01.2010 al 29.05.2015, con inquadramento del ricorrente nel I° livello del C.C.N.L. Imprese Edili;

2) CONDANNA S.r.l. a versare a la complessiva somma di €. 7.522,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29.05.2015 al saldo;

3) CONDANNA S.r.l. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 3.000,00, oltre rimborso spese generali *ex* art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Modena, 28 giugno 2018

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

